

83. Uso proprio.

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri ⁽¹⁹⁶⁾ sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁹⁷⁾ con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla *legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ⁽¹⁹⁸⁾.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della *legge 6 giugno 1974, n. 298* ⁽¹⁹⁵⁾ ⁽¹⁹⁹⁾.

(196) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(197) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(198) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 37, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(195) Con *D.M. 22 dicembre 2004* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(199) Comma così modificato dall'art. 18, *D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*. Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.